



Federazione Sammarinese della Caccia

Via Venticinque Marzo, 29 - Domagnano C-2
47895 REPUBBLICA DI SAN MARINO
Tel. (0549) 90.26.00 - Fax (0549) 98.73.08
info@federcaccia.sm - www.federcaccia.sm

Domagnano 15 Marzo 2017
Spett.le
**Segreteria di Stato per gli Affari
Esteri**
=Sede=

e p.c.

Spett.le
**Segreteria di Stato Territorio e
Ambiente**
=Sede=

Spett.le
**Segreteria di Stato per gli Affari
Interni, la Funzione Pubblica, la
Giustizia e i Rapporti con le Giunte di
Castello**
=Sede=

Spett.le
Segreteria di Stato per lo Sport
=Sede=

Spett.le
**Comandante del Corpo della
Gendarmeria R.S.M.**
=Sede=

Prot. Nr.19/17

Oggetto: Trasporto / Introduzione Armi a titolo temporaneo su territorio dello Stato Italiano per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva (Tiro a volo / Tiro a segno).

La scrivente Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.), a mezzo della presente, intende manifestare la propria preoccupazione per alcuni episodi spiacevoli in cui sono incorsi degli associati della Federazione durante normali controlli nell'esercizio dell'attività venatoria in Italia.

Nel premettere che tali episodi isolati e del tutto sporadici si sono conclusi senza alcun tipo di segnalazione / sanzione / conseguenza, si intende evidenziare l'accaduto per quanto è stato messo in discussione durante in questi controlli.

Nello specifico, in tali occasioni, si illustra che ai cacciatori sammarinesi residenti a San Marino sono state, in qualche modo, avanzate obiezioni in merito all'introduzione (da considerarsi "clandestina") dell'arma (con cui esercitare l'attività venatoria) sul territorio italiano.

Premesso che, nel recente passato sono state modificate alcune disposizioni di Legge relative all'importazione / esportazione definitiva (acquisito e vendita) di armi fra Italia e San Marino, si evidenzia che nulla è cambiato in ordine all'introduzione temporanea di armi (regolarmente denunciate all'Autorità di Polizia) per l'esercizio dell'attività venatoria e sportiva.

Pertanto, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 56 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 (ratificato dall'Italia con la Legge 6 Giugno 1939 n. 1320) così come risultante in seguito all'Accordo Aggiuntivo del 20 dicembre 1960 e tenuto conto dello scambio di note in pari data, ai cacciatori sammarinesi è

consentito di esercitare l'attività venatoria in Italia e reciprocamente ai cacciatori italiani è consentito l'esercizio della caccia in San Marino, ciascuno con le proprie armi (ovviamente regolarmente detenute).

Lo stesso vale per l'introduzione temporanea di armi per praticare discipline sportive sia connesse con l'attività venatoria (Percorso di caccia, Gare cinofile con sparo, ecc.) sia di tiro a volo che a segno.

Tali norme sono state ratificate anche da numerosi accordi specifici (anche relativamente recenti) con Regioni italiane (es. art. 5 dell'accordo di collaborazione tra Repubblica di San Marino e Regione Emilia-Romagna del 10 Giugno 2013, ecc.) ed anche da normative regionali come ad esempio le Marche; ciò a certificare l'indiscutibile ed assoluta validità e vigenza della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.

Dal più si evidenzia che vi sono cittadini sammarinesi residenti in Italia con Licenza di caccia sammarinese e viceversa.

Al termine dei controlli in oggetto, segnalati da alcuni associati alla scrivente Federazione, tutto si è risolto con un "nulla di fatto" stante la verifica delle normativa vigente da parte degli organi di vigilanza venatoria, ma ciò solo al termine di lunghe ore di verifiche durante le quali, in un'occasione, un cacciatore cittadino sammarinese è stato anche accompagnato in Caserma per procedere agli accertamenti del caso, paventandogli il rischio di pesanti sanzioni penali.

Considerato

- che si tratta solo di episodi isolati che si sono conclusi positivamente non appena verificata la normativa vigente da parte degli organi di vigilanza;
- che tuttavia, i presupposti dei predetti controlli hanno avuto dei contorni "preoccupanti" per i rischi di violazioni penali paventate ai cittadini sammarinesi che stavano esercitando l'attività venatoria in Italia;
- la sussistenza delle normative e degli accordi di reciprocità in materia vigenti fra Italia e San Marino;
- che sono frequenti i cacciatori sammarinesi che esercitano l'attività venatoria sul territorio italiano (anche in Regioni non limitrofe);

la Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.)

chiede

- un incontro all'On.le Segretario di Stato per gli Affari Esteri per poter meglio illustrare le vicende in oggetto;
- emettersi una circolare da parte della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, con il richiamo alle normative vigenti in materia, da poter distribuire in copia, da parte della F.S.d.C., ai propri associati ed da poter esibire, in caso di necessità, durante controlli degli organi di vigilanza venatoria italiani, onde evitare che cittadini sammarinesi possano essere trattenuti senza motivo, nonostante il rispetto delle Leggi vigenti, come sopra evidenziato ed accaduto.

Con ossequio, cordiali saluti.

La Federazione Sammarinese della Caccia

Il Presidente

Pier Marino Canti

